

I piccoli cantieri, anche quelli soggetti a VIA o AIA, sono esclusi dall'ambito di applicazione del DM 161/2012 (terre e rocce di scavo)

Tratta da ARPAT Toscana del 02/07/2014

Ad affermarlo è il TAR Lazio con la sentenza del 10 giugno 2014 n 6187 con cui ha respinto il ricorso promosso da alcune imprese edili e Associazioni di categoria contro il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere l'annullamento del DM 10 agosto 2012 n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".

La richiesta di annullamento si fondava su una pluralità di motivi, tra cui la l'equiparazione effettuata nel DM tra i piccoli cantieri (sotto i 6000 mc) e i cantieri di media-grande dimensione ai fini della gestione dei materiali da scavo, ciò in violazione del principio di semplificazione amministrativa contenuto nell'art. 266 comma 7 del D.Lgs n. 152/2006.

Il TAR ha ritenuto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 41 bis del DL n 69/2013, introdotto dalla legge di conversione n 98 del 9 agosto 2013, è venuta meno l'equiparazione dei piccoli cantieri a quelli di media-grande dimensione, ***essendo la disciplina dettata dal decreto 161 limitata alla gestione dei materiali da scavo derivanti dalle grandi opere***, mentre da tale disciplina restano esonerati tutti i piccoli cantieri, anche quelli soggetti a VIA o AIA, ai quali si applica la procedura semplificata di cui all'art. 41 bis.

Il TAR del Lazio, con la pronuncia in commento, ha chiarito i rispettivi ambiti di applicazione del DM 161 e dell'art. 41 bis, recependo l'interpretazione sostenuta in giudizio dai Ministeri che hanno adottato il Regolamento (e quindi particolarmente qualificata).